CAMERA DEI DEPUTATI N. 1085-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1979 (Stampato n 366)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

E DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1979, n 505, recante dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 dicembre 1979

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO	ARTICOLO UNICO
Il decreto-legge 17 ottobre 1979, n 505, recante dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adi-	*Identico*

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite IV Giustizia e IX Lavori pubblici l'11 dicembre 1979
I relatori Corder per la IV Commissione e Padula per la IX Commissione sono stati autorizzati a riferire oralmente l'11 dicembre 1979

biti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 31 marzo 1980 ».

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1° luglio 1980.

La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978, entro il 31 ottobre 1981 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« ART. 2-*bis*. — Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 non si applicano:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione

del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;

6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.

Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosità è sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore può proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La sospensione prevista dall'articolo 1 non si applica per il periodo 1° febbraio-31 marzo 1980 ai provvedimenti di rilascio fondati sulle cause indicate nel presente articolo ».

All'articolo 3,

il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, che informano i sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a lire 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolato con le modalità previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente a lire 4.500.000. »;

nel secondo comma, dopo le parole: « data di entrata in vigore » sono inserite le altre: « della legge di conversione ».

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi del precedente articolo 2.

Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonché il numero di codice fiscale di ciascuno.

Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore e conduttore nel termine di venti giorni dalla pronuncia e almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione ».

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7,

le parole « prevista dal secondo comma dell'articolo 6 » sono sostituite con le altre: « di cui al primo comma dell'articolo 4, nel termine ivi previsto »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Chi non adempie alle obbligazioni previste nell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concessa. Il pretore, su ricorso del locatore, previa comparizione delle parti, accertata la decadenza dal beneficio, fissa per l'esecuzione una nuova data compresa nei trenta giorni successivi ».

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di abitazioni già costruite o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 giugno 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

La regione può destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamento ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se

l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita al terzo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.

Entro il 31 gennaio 1980, i proprietari che intendano vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevocabile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dei seguenti elementi:

a) prezzo;

b) ubicazione e caratteristiche dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;

c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge citata, il proprietario indica la categoria catastale in base ai criteri specificati nello stesso comma.

I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al precedente comma, provvedono, su motivata relazione dei propri organi tecnici, con deliberazione del consiglio comunale.

L'assegnazione degli alloggi acquistati ai sensi del presente articolo è effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso, ma non ancora eseguito, provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione e che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

2) abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non su-

periore a lire otto milioni calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonché il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, darà la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessità del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.

Il comune, stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente la proprietà dell'immobile all'Istituto autonomo case popolari competente per territorio. I relativi contratti di cessione usufruiscono del beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dai diritti catastali; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canone per gli alloggi come sopra locati si applica l'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

« ART. 8-*bis*. — Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti, mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.

I mutui stessi sono destinati a finanziare la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché le relative opere di urbanizzazione.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.

I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.

Con deliberazione del CIPE, sentita la Commissione interregionale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché la tipologia delle costruzioni ».

« Art. 8-*ter*. — Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto di abitazioni.

I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza né in quello in cui prestano la propria attività lavorativa e nel quale si trova l'alloggio da acquistare.

I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero di altra abitazione non occupata, già costruita o da costruire, nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.

Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano già beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata.

I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso.

Gli alloggi da acquistare possono essere ubicati anche in aree non comprese

nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi già costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'importo unitario massimo dei mutui è quello previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'articolo 11 del presente decreto.

Alle regioni competono la verifica del rispetto delle priorità indicate dal Comitato per l'edilizia residenziale ai fini della individuazione dei beneficiari, l'accertamento dei requisiti dei beneficiari medesimi e la concessione dei contributi.

La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica l'articolo 39 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire

50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi ».

« Art. 8-*quater*. — Qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ai sensi del precedente articolo 8-*ter*, non coprano il cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ovvero del prezzo di acquisto dell'alloggio, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono concedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, mutui integrativi, in modo da consentire la copertura della spesa sostenuta.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti da ipoteca di secondo grado sullo stesso immobile e usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori».

All'articolo 9, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il Comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, provvede alla localizzazione degli interventi ed alla relativa ripartizione dei fondi nell'ambito della stessa regione in conformità al relativo piano di assetto territoriale, ove risulti adottato ».

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito con il seguente:

"Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie" ».

L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« La revisione della misura dei tassi, dei limiti di reddito e dell'ammontare mas-

simo dei mutui, prevista dall'articolo 3, lettera *o*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale ».

All'articolo 12 sono soppressi il secondo e il terzo comma.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« ART. 12-*bis*. — Le norme dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto riguarda l'iscrizione e gli effetti dell'ipoteca a garanzia dei mutui fondiari ed edilizi, sono applicabili anche al sistema dei libri fondiari regolati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, viene eseguita nel libro fondiario l'annotazione dell'avvenuto pagamento della somma mutuata e dell'eventuale variazione nella misura dell'interesse convenuto in relazione all'andamento del mercato finanziario, con l'effetto di far collocare, nello stesso grado dell'ipoteca già iscritta, l'interesse nella misura risultante dall'annotazione.

Relativamente ai mutui indicizzati con rate costanti o variabili, l'iscrizione della ipoteca nel libro fondiario garantisce il credito dell'istituto mutuante fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per capitale, interessi ed altri oneri comunque soggetti a clausola di indicizzazione o di rivalutazione, purché nella relativa iscrizione venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo».

L'articolo 13 è sostituito con il seguente:

« Dopo il primo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente:

" Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa quella

del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'articolo 36, secondo comma " ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

« ART. 13-*bis*. — All'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il primo è aggiunto il seguente comma:

" La garanzia di cui al comma precedente è estesa anche ai mutui afferenti la parte di immobile eventualmente destinata ad uso diverso da quello di abitazione realizzata sulle aree sopra indicate " ».

« ART. 13-*ter*. — All'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:

" Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'articolo 27 " ».

L'articolo 16 è sostituito con il seguente:

« La Commissione assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla necessità del locatore, e questi siano stati comunicati, a cura dell'interessato, non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni, con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presen-

te decreto, i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti ai soggetti di cui al comma precedente è riservata una quota non superiore al 10 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano sino al 31 ottobre 1981 ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 16-*bis*. — Ai fini dell'applicazione degli ultimi due commi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario deve essere superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dall'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Su richiesta dell'assegnatario, corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti il reddito, per l'anno precedente, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonché il numero di codice fiscale di ciascuno, il competente Istituto autonomo per le case popolari dispone la riduzione del canone di locazione sulla base delle norme, vigenti alla data della richiesta, per l'applicazione del canone sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

All'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è soppressa la lettera *a*) del secondo comma ».

All'articolo 17 è soppresso l'ultimo comma.

All'articolo 18,

dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi messi a disposizione di ogni singolo comune dal Ministero dei lavori pubblici, provvede all'erogazione dei fondi stessi sulla base della domanda del comune corredata dalla copia del contratto di acquisto.

Il riscontro della Corte dei conti viene effettuato in via successiva. »;

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Qualora si manifesti la necessità di erogazioni nel corso dell'anno 1980 per far fronte sia agli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 8 sia agli interventi programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopra indicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457. »;

all'ultimo comma, le parole: « legge finanziaria per l'anno 1980 » sono sostituite con le altre: « legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

All'articolo 19, il primo comma è sostituito con i seguenti:

« Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, lo impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 ago-

sto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sul capitolo 8226 un limite di impegno di lire 1.500 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8236 un limite di impegno di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8237 un limite di impegno di lire 5.000 milioni e di lire 5.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di impegno di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base di provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 20,

al primo comma, le parole: « 1979 e 1980 » sono sostituite con le altre: « 1980 e 1981 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Sui contributi concessi in base al terzo comma del precedente articolo 19 possono essere altresì attribuiti i contributi agevolati integrativi previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 20-*bis*. — All'onere previsto dall'articolo 3, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 1291 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dagli stanziamenti previsti negli articoli 8-*ter*, 19 e 20, determinato in lire 94 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento: costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE.

Decreto-legge 17 ottobre 1979, n 505, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n 286 del 19 ottobre 1979*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione,

Ritenuta la necessita e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti,

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno,

DECRETA

Art 1

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissata per una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa fino al 31 gennaio 1980

Art 2

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore e già fissata per una data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto, ove la morosità sia sanata entro il 31 gennaio 1980, è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione

Art 3

Nei comuni indicati nei decreti previsti dall'articolo 4, il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, al pagamento di una somma non superiore a lire 1 000 000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta,

nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito per l'anno 1978 — riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi — non sia superiore complessivamente a 6.000.000.

La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al prefetto competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonchè il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti da emanarsi, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, entro il 15 dicembre 1979, in correlazione con le disponibilità di alloggi e con i programmi per le nuove abitazioni presentati dai sindaci, indica, nell'ambito dei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti e dei comuni con essi confinanti, quelli nei quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto.

Nell'emanazione dei decreti si terrà conto delle effettive disponibilità di alloggi e dei tempi delle opere in corso di attuazione, nonchè delle opere già programmate sulla base delle disponibilità per l'edilizia assicurate dalla legge finanziaria.

Art. 5.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 4, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1° luglio 1980.

La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 ottobre 1981.

Art. 6.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 5 non si applica per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978 — riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti stessi ed alle persone con essi abitualmente conviventi — sia superiore complessivamente a lire 10 milioni nonchè dei soggetti il cui reddito complessivo per l'anno 1978 sia superiore a quello percepito complessivamente dal locatore.

Il pretore, su istanza del conduttore, da presentarsi entro il 31 dicembre 1979 previa notifica dell'istanza stessa al locatore, fissa con decreto la data di esecuzione nei termini indicati nell'articolo 5.

Il conduttore deve allegare all'istanza copia dell'atto notificato e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno.

Il locatore, che intenda opporre di aver conseguito nel 1978 un reddito inferiore a quello del conduttore, deve presentare, entro il 15 gennaio 1980, la dichiarazione prevista nel comma precedente.

Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Art. 7.

L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza prevista dal secondo comma dell'articolo 6, ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Art. 8.

Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto di abitazioni già costruite, anche nel territorio di comuni vicini, la somma complessiva di 400 miliardi di lire, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Per soddisfare le esigenze suddette, la regione può destinare ai comuni, per l'acquisto di abitazioni già costruite, un'aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni provvedono all'acquisto di unità immobiliari per uso di abitazione di superficie coperta non superiore a 120 metri quadrati.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i proprietari che intendano vendere detti immobili ai comuni, devono presentare al sindaco offerta irrevocabile di vendita contenente l'indi-

cazione, per ciascuna unità immobiliare, del prezzo, dell'ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè di tutti i coefficienti elencati nei suddetti articoli. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge citata, il venditore indica la categoria catastale in base ai criteri nello stesso comma specificati. All'offerta deve essere inoltre allegata una planimetria dell'unità immobiliare.

Esaminate le offerte, i comuni stipulano i contratti di compravendita, sentita una commissione, da costituirsi in ciascun comune entro il termine di cui al precedente quarto comma, composta:

a) dal sindaco del comune o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal provveditore alle opere pubbliche competente o da un funzionario da lui delegato;

c) dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente o da un funzionario da lui delegato;

d) dal dirigente l'ufficio tecnico del comune;

e) dal dirigente l'ufficio tecnico erariale.

Il prezzo di ciascuna unità immobiliare non può essere superiore al suo valore locativo, calcolato in base agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.

I soggetti nei cui confronti siano stati emessi, ma non ancora eseguiti, provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione e che abbiano fruito, per l'anno 1978, di un reddito complessivo, riferito all'intero nucleo familiare — così come individuato dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 — non superiore a 10 milioni di lire, possono presentare domanda di assegnazione in locazione semplice al comune di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda devono essere allegate:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito, per l'anno 1978, del richiedente e dei componenti il nucelo familiare, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Non appena stipulati i contratti di compravendita ai sensi del precedente quinto comma, i comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi ai soggetti di cui al settimo comma del presente articolo con contratto interamente disciplinato dalle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canoni per gli alloggi come sopra locati si applica l'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Non appena stipulato il contratto di locazione il comune cede gratuitamente l'immobile all'Istituto autonomo per le case popolari com-

petente, che ne cura l'amministrazione. Il trasferimento è esente da ogni imposta indiretta e da ogni diritto di trascrizione e catastale; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 9.

Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni, ai sensi dell'articolo 9, numero 5), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel termine ivi stabilito, il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, assegna per l'adempimento un termine ulteriore non superiore a trenta giorni.

Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, deve ripartire i fondi resisi disponibili tra le regioni che abbiano tempestivamente provveduto agli adempimenti indicati nel comma precedente.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie e in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge ».

Art. 11.

La revisione dell'ammontare massimo del mutuo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale.

Art. 12.

I contributi, corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nel periodo di preammortamento dei mutui ed eccedenti la differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, e l'onere posto a carico dei mutuatari dalle disposizioni in vigore, sono depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applica l'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunti i seguenti:

« Gli enti e le società che hanno realizzato le costruzioni possono procedere agli atti definitivi di vendita od assegnazione degli alloggi a persone che non risultino in possesso del requisito del reddito di cui al primo comma, solo dopo che gli interessati abbiano rimborsato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti e relativi alle quote riferentisi a detti alloggi. Il rimborso si effettua mediante versamento presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La sezione autonoma può concedere, su domanda degli interessati e tenuto conto delle loro condizioni economiche, una rateizzazione del rimborso in non più di dieci annualità e con l'interesse del 15 per cento.

Gli atti definitivi di vendita e di assegnazione compiuti prima del rimborso anzidetto sono nulli ».

Art. 13.

Tra le agevolazioni creditizie previste per gli interventi di recupero dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, s'intende compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'articolo 36, secondo comma, della legge medesima.

Art. 14.

L'articolo 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Articolo 32. - (*Quote massime e minime*). — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al numero 5) del primo comma dello stesso articolo e per i beni immobili, di cui al numero 7), stesso comma, da destinarsi ad uso abitativo, viene altresì stabilita una quota minima ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può

essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti ».

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, è sostituito dal seguente:

« La commissione assegnazione alloggi forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal numero 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie medesime, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e questi siano stati comunicati non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto citato ».

Il terzo comma dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge suddetto, è soppresso.

Art. 17.

Gli enti e le società indicate nel primo comma dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, devono, altresì, comunicare al prefetto competente per territorio l'elenco, con la relativa ubicazione, delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni della provincia, nonchè l'elenco, compilato nominativamente, delle richieste di locazione di tali unità riferite alle singole province. Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle persone cui sono stati locati, nel corso del mese, gli immobili disponibili.

Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci giorni di ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10 novembre 1979 devono essere, altresì, comunicati tutti i dati relativi agli adempimenti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 93.

Il presidente e il direttore generale degli enti e società di cui al primo comma sono personalmente responsabili dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente decreto e nel decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Art. 18.

All'onere di lire 400 miliardi di cui all'articolo 8 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980,

relativo all'apporto dello Stato per l'edilizia sovvenzionata previsto dall'articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al fine di reintegrare l'ammontare del predetto apporto dello Stato viene aumentato di lire 400 miliardi l'importo di lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981, dal richiamato articolo 35.

Qualora si manifesti la necessità di erogazioni nel corso dell'anno 1980 per far fronte agli intendimenti programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopraindicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Conseguentemente alle modifiche predette, la ripartizione degli stanziamenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevista dalla tabella *A* allegata alla legge finanziaria per l'anno 1980, viene così determinata:

Ministero del tesoro anno 1980: lire 160.000 milioni; anno 1981: lire 1.160.000 milioni.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sui capitoli 8226 e 8237 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, i limiti di impegno, rispettivamente di lire 6 miliardi e 9 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

I fondi di cui al comma precedente non impegnati entro il termine del 30 aprile 1982, qualora non siano iniziati i lavori entro tale data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi, in corso di esecuzione alla data del 30 aprile 1982, beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. Tali fondi dovranno essere impegnati entro il termine del 31 dicembre 1982.

Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, in favore di iniziative ammesse ad istruttoria anteriormente al 31 dicembre 1977, si prescinde dal nulla osta previsto dal primo comma dell'articolo 12 della stessa legge.

Art. 20.

È autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per gli anni finanziari 1979

e 1980, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per le finalità ivi previste.

Ai fini della concessione dei mutui agevolati integrativi previsti dal suddetto articolo, si intendono comprese tra i programmi edilizi in corso le iniziative che, alla data di entrata in vigore della legge citata, risultavano già individuate dagli organi competenti ai fini della concessione del contributo principale, anche se i relativi lavori non erano ancora iniziati.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — ANDREATTA — PANDOLFI — NICOLAZZI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO